



Ministero dell' Istruzione

**Direzione Didattica 1° Circolo "Giovanni XXIII"**

Via G. Licata, 18 - 92019 SCIACCA (AG) Tel./Fax 0925-24544 - Tel. 0925-86220-86517

Codice MIUR AGEE034005 - Codice Fiscale 83001290846 - Codice Univoco UFZU54

e-mail: [agee034005@istruzione.it](mailto:agee034005@istruzione.it) PEC: [agee034005@pec.istruzione.it](mailto:agee034005@pec.istruzione.it) sito web: [www.primocircolosciacca.gov.it](http://www.primocircolosciacca.gov.it)



Circ.n. 282

Sciacca, 30/08/2021

A tutto il Personale della D.D. 1° Circolo "Giovanni XXIII"

Alla Bacheca Sculanext  
Al sito web  
All'Albo on line

Oggetto: Obbligo certificazione verde COVID-19 - Informativa

Per opportuna conoscenza si comunica che, ai sensi del D.L. n. 111 del 06/08/2021 (che ha integrato il D.L. 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, ed ha inserito, con l'art.1 comma 6, l'art. 9 ter), "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19".

A partire dall' 01/09/2021, pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Il Ministero della Salute (circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ALLEGATA) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

In questi casi -comprovati- è previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID- 19", sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso ai luoghi di lavoro.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "**assenza ingiustificata**" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (Circ. prot. 1237 del MI); inoltre, "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Il Decreto Legge n. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

Tale verifica può essere formalmente delegata dal dirigente scolastico a personale della scuola.

I soggetti delegati della verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i lavoratori muniti di CERTIFICATO VERDE.

Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione si rimanda alla lettura dei documenti e delle disposizioni del Governo che sono raccolti sulla pagina web in costante aggiornamento <https://www.istruzione.it/iotornoascuola>

**La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del datore di lavoro.**

Si allegano:

- Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021: misure urgenti esercizio in sicurezza attività scolastiche, universitarie, sociali e trasporti;
- Nota 1237 del 13 agosto 2021 - Parere tecnico DL 111/21;
- Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- Informativa privacy Green Pass.

Il Dirigente Scolastico

Prof. G. Graffeo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93*